

## Contributo unificato: la riduzione di 43 euro ottenuta grazie a una falsa attestazione non costituisce reato



di punibilità per configurare reato, ha comportato l'applicazione della sola sanzione amministrativa.

di La Redazione

Cass. pen., sez. V, ud. 8 ottobre 2024 (dep. 7 novembre 2024), n. 40872

La Suprema Corte ribadisce che, l'**indebita percezione di risorse pubbliche**, assorbe il reato previsto e punito dall'art. 483 c.p.. Inoltre, **se il vantaggio economico non supera la soglia di punibilità è applicabile la sola sanzione amministrativa**.

Nella sentenza in commento, la Cassazione ha, in primo luogo, chiarito che la condotta di chi dichiara un reddito inferiore a quello reale, al fine di ricevere uno **sconto sul contributo unificato configura il reato previsto e punito** dall'articolo 316-ter c.p., **senza la necessità di contestare anche la falsità ideologica** ex art. 483 c.p., poiché il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche richiede già, per la sua configurazione, **l'utilizzo di un elemento di falsità necessario per ottenere indebiti vantaggi** economici a spese dello Stato.

Inoltre, ha rilevato che, nel caso di specie, l'indebita percezione, in quanto **al di sotto della soglia di punibilità di 3.999,96 euro**, non è penalmente rilevante, ma **rientra nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 316-ter c.p.**, la quale **prevede la sola applicazione della sanzione amministrativa**.

Ciò posto, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso senza rinvio, statuend

**Cass. pen., sez. V, ud. 8 ottobre 2024 (dep. 7 novembre 2024), n. 40872**